

\COMUNE DI PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA – CERVELLO"
PALERMO

OGGETTO: Dismissione e smaltimento di manufatti in cemento amianto, e loro sostituzione, presso il P.O. Villa Sofia, il distaccamento di Viale del Fante n. 36 e sede Amministrativa Palermo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Aggiornato ai sensi del D.P.R. n.34 del 25/01/2000
Aggiornato ai sensi del D.P.R. n.554 del 21/12/1999

IMPORTO DEI LAVORI

Complessivo	€ 67531.63
disposizione	€ <u>23.703.59</u>
Totale Progetto	€ 91.235.22

IL PROGETTISTA
(Geom. Vincenzo Azzarello)

Palermo, 21/10/2011

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
LAVORI EDILI – IMPIANTI E OPERE CONNESSE**

INDICE

IL PROGETTISTA.....	1
Condizioni di ammissione.....	6
Opere in subappalto.....	7
Denominazione in valuta.....	7
Art. 1	8
- Oggetto dell'appalto.....	8
Art.2	8
- Ammontare dell'appalto e modalità di stipula.....	8
Importo complessivo dell'appalto.....	8
Modalità di stipulazione del contratto.....	8
Casi rientranti nell'applicazione del D.L. 494/96.....	8
Art.3	9
Designazione sommaria delle opere – Opere escluse dall'appalto.....	9
Designazione delle opere.....	9
Forma e principali dimensioni delle opere.....	9
Opere escluse dall'appalto.....	10
Atti espropriativi.....	10
Art. 4	10
Condizioni di appalto	10
Art. 5	11
Variazioni alle opere progettate – Risoluzione del contratto	11
Variazioni alle opere.....	11
Motivazione in caso di risoluzione.....	11
Art. 6.....	11
Eccezioni dell'appaltatore.....	11
Art. 7	12
Osservazioni delle leggi, del regolamento e del capitolato generale	12
Disposizioni particolari riguardando l'appalto.....	13
Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio.....	13
Art. 8	13
Documenti che fanno parte del contratto	13
Art. 9	14
Cauzione provvisoria, osservanza del termine di stipula del contratto	14
Cauzione provvisoria.....	14
Art. 10	14
Cauzione definitiva e coperture assicurative.....	14
Garanzia fidejussoria.....	14
Riduzione delle garanzie.....	14
Coperture assicurative.....	14
Art. 11	15
Programma dei lavori, consegna dei lavori ed inizio dei lavori.....	15
11.1.Programma dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma.....	15
Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	16
Consegna.....	16
Consegna frazionata.....	16
Capisaldi di livellazione.....	16
Inizio dei lavori - penale per ritardato inizio.....	17
Annotazioni particolari.....	17
Art. 12.....	17

Tempo utile per la ultimazione dei lavori - penale per il ritardo	17
<i>Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....</i>	<i>17</i>
<i>Penale per ritardo.....</i>	<i>17</i>
Art. 13.....	18
Sospensione e ripresa dei lavori.....	18
Art. 14.....	18
Impianto del cantiere, programma e ordine dei lavori.....	18
<i>Impianto del cantiere.....</i>	<i>18</i>
<i>Programma dei lavori.....</i>	<i>18</i>
<i>Ordine dei lavori.....</i>	<i>18</i>
Art. 15.....	18
Indicazione delle persone che possono riscuotere, pagamenti in acconto, rata di saldo	18
<i>Indicazione delle persone che possono riscuotere.....</i>	<i>18</i>
<i>Pagamenti in acconto.....</i>	<i>18</i>
<i>Lavori a misura.....</i>	<i>19</i>
<i>Lavori a forfait.....</i>	<i>19</i>
<i>Compenso a corpo.....</i>	<i>19</i>
<i>Materiali in cantiere.....</i>	<i>19</i>
<i>Rata di saldo.....</i>	<i>19</i>
Art. 16.....	20
Opere a corpo e ad economia - Anticipazioni fatte dall'Appaltatore.....	20
<i>Opere a corpo e in economia.....</i>	<i>20</i>
<i>Anticipazioni fatte dall'Appaltatore.....</i>	<i>20</i>
Art. 17.....	20
Danni di forza maggiore	20
Art. 18.....	21
Accertamento, misurazioni e registrazione dei lavori	21
Art. 19.....	21
Conto finale, manutenzione delle opere, collaudo	21
<i>Conto finale.....</i>	<i>21</i>
<i>Manutenzione delle opere fino al collaudo.....</i>	<i>21</i>
<i>Operazioni di collaudo.....</i>	<i>21</i>
<i>Collaudo definitivo.....</i>	<i>22</i>
Art. 20.....	22
Discordanze negli atti di contratto - prestazioni alternative	22
Art. 21.....	22
Proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali da demolizione.....	22
<i>Proprietà degli oggetti ritrovati.....</i>	<i>22</i>
<i>Proprietà dei materiali da demolizione.....</i>	<i>23</i>
Art. 22.....	23
Lavoro notturno e festivo.....	23
Art. 23.....	23
Disciplina nei cantieri.....	23
Art. 24.....	24
Trattamento e tutela dei lavoratori.....	24
<i>Trattamento dei lavoratori.....</i>	<i>24</i>
<i>Tutela dei lavoratori.....</i>	<i>24</i>
Art. 25.....	24
Estensione di responsabilità - violazione degli obblighi	24
Art. 26.....	25
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.....	25

Approntamento del cantiere.....	25
Installazione attrezzature.....	25
Opere provvisoriale.....	25
Sistemazione strade ed accessi.....	26
Tabelle e segnali luminosi.....	26
Vigilanza e guardia del cantiere.....	26
Igiene e sicurezza sul lavoro.....	26
Decoro del cantiere.....	26
Locali per uffici e per le maestranze.....	27
Mezzi di trasporto.....	27
Servizi vari.....	27
Grafici e disegni.....	27
Smacchiamento dell'area.....	27
Pratiche Amministrative.....	27
Ripristino di passaggi.....	27
Danni a terzi.....	27
Cartelli.....	27
Notizie statistiche.....	28
Allontanamento delle acque.....	28
Riparazione dei danni.....	29
Modelli e campionature.....	29
Laboratorio di cantiere.....	29
Analisi, prove sui materiali e verifiche tecniche.....	29
Conservazione dei campioni.....	29
Carico, trasporto e scarico dei materiali.....	29
Conservazione e custodia dei materiali.....	29
Custodia di opere escluse dall'appalto.....	29
Autorizzazioni all'accesso.....	30
Autorizzazioni all'accesso di altre imprese.....	30
Fornitura di fotografie.....	30
Assunzione del Direttore tecnico.....	30
Calcolo degli impianti.....	30
Calcolo delle strutture.....	30
Indagini geognostiche.....	30
Prove di carico.....	30
Osservanza delle norme di polizia stradale e mineraria.....	30
Consegna delle opere eseguite.....	30
Conservazione fino al collaudo.....	31
Sgombero e pulizia del cantiere.....	31
Oneri per collaudo.....	31
Spese di contratto.....	31
Piano delle misure per la sicurezza.....	31
Gravami vari.....	31
Violazione degli obblighi sul trattamento e tutela dei lavoratori.....	31
Accettazione dei progetti esecutivi strutturali.....	32
Accettazione dei progetti esecutivi degli impianti.....	32
Approvazione dei dettagli di cantiere.....	32
Elaborati per licenze e autorizzazioni.....	32
Saggi preliminari.....	32
Attrezzature di pronto soccorso.....	32
Documentazione finale degli impianti.....	33
Piano di manutenzione programmata.....	33
Garanzie degli impianti.....	33
Addestramento del personale.....	33
Materiali relativi agli impianti.....	34
Art. 27.....	34
Esecuzione d'ufficio e risoluzione del contratto.....	34
Generalità.....	34
Esecuzione d'ufficio.....	34
Risoluzione del contratto.....	34
Subappalto e cottimo, noli a caldo e contratti di fornitura, divieti.....	35
Subappalto.....	35
Condizioni.....	35

Autorizzazioni	35
Obblighi.....	35
Responsabilità in materia di subappalto.....	36
Pagamento dei subappaltatori.....	36
Verifiche.....	36
Ambiti di applicazione.....	36
. Noli a caldo e contratti di fornitura.....	36
. Divieti.....	36
Art. 28.....	37
Fusione e conferimenti.....	37
Art. 29.....	37
Prezzi di elenco - revisione.....	37
. Generalità.....	37
. Revisione prezzi.....	37
Art. 30.....	37
Responsabilità dell'Appaltatore - Rappresentante tecnico.....	37
. Responsabilità dell'Appaltatore.....	37
. Rappresentante tecnico dell'Appaltatore.....	38
Art. 31.....	38
Rispetto delle norme di sicurezza.....	38
. Dichiarazione.....	38
. Responsabilità nel subappalto.....	38
Art. 32.....	38
Definizione delle controversie	38
– Accettazione, qualità e impiego dei materiali.....	39
– Provvista dei materiali.....	39
– Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto.....	39
– Norme di riferimento.....	40

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LAVORI EDILI, IMPIANTI ED OPERE CONNESSE
PARTE I**

Opere a misura ed a corpo

PROGETTO: Dismissione e smaltimento di manufatti in cemento amianto, e loro sostituzione, presso il P.O. Villa Sofia, il distaccamento di Viale del Fante n. 36 e sede Amministrativa Palermo.

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello".

RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vincenzo Azzarello

RESPONSABILE DI PROGETTO: Geom. Vincenzo Azzarello

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Vincenzo Azzarello

IMPRESA ESECUTRICE: _____

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: _____

IMPORTO DI PROGETTO	:	€ 91.235,22
IMPORTO DEI LAVORI:		€ 67.531,63
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		€ 23.703,59

IMPORTO DEI LAVORI COMPLESSIVO	€. 67.531,63
DI CUI PER ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€. 2.025,94
IMPORTO A BASE D'ASTA	€. 65.505,68

Condizioni di ammissioni all'appalto
(Artt. 8 e 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

Condizioni di ammissione

Per l'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 del presente Capitolato speciale d'appalto, è richiesta la qualificazione dell'impresa, conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione di opere o interventi e per la cui realizzazione (finiti in ogni loro componente od elemento costitutivo e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale) è richiesta una pluralità di specifiche lavorazioni.

L'effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, nonché la specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, della gestione economico-finanziaria e della conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che l'esecuzione dei lavori pubblici, nelle more del rilascio della certificazione prevista dall'art. 4 comma 3° del Regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, deve essere dimostrata dal legale rappresentante dell'impresa partecipante mediante autocertificazione, da farsi nei modi e termini di Legge, attestante di essere in possesso dell'effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi aziendali necessari alla completa esecuzione dell'opera in appalto e di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari per le categorie e classifiche corrispondenti ai sensi dell'art. 3 del predetto Regolamento n. 34/2000, che per il presente appalto risulta essere la seguente:

N.	Categoria	ex ANC	Classifica	Importo €	Note
1	OG11		PREVALENTE	€ 67.531,63	Ai sensi dell'art.18 comma 3 della L. 19/3/1990 n. 55 i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari
2			SCORPORABILE		<p>Ai sensi dell'art.13 comma 7 L. 109/94 le parti appartenenti alle categorie specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi sono tutte a scelta del concorrente subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.</p> <p>Ai sensi del comma 2° del predetto articolo 30, le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 30 sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore ad € 150.000</p>

Opere scorporabili:

1		
2		

si rilevi in modo inequivocabile la volontà di formulare l'offerta in Euro, i rapporti di cui al comma 4 sono regolati in Lire; tuttavia tale opzione non è vincolante e può essere successivamente ma irrevocabilmente mutata in Euro a semplice richiesta dell'appaltatore.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 213 del 1998, quando gli importi siano superiori a 1.000 Lire, il controvalore in Euro è sempre espresso con due decimali (interi e centesimi); quando gli importi siano inferiori a 1.000 Lire ovvero inferiori alle 100 Lire, il controvalore in Euro è espresso rispettivamente con tre decimali (in millesimi) e quattro decimali (in decimillesimi).

7. CAPITOLO I°

Oggetto e ammontare dell'appalto. Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1

- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione dei lavori di: **Dismissione e smaltimento di manufatti in cemento amianto, e loro sostituzione, presso il P.O. Villa Sofia, il distaccamento di Viale del Fante n. 36 e sede Amministrativa Palermo.**

Art.2

- Ammontare dell'appalto e modalità di stipula

Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto, ammonta a Euro **91235,22** (novantunomiladuecentotrentacinque/22), di cui:

	Lavori	Importo (Euro)
A)	Per lavori a base d'asta	€ 67.531,63
B)	Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.025,94

Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato

"**a misura**" ai sensi dell'articolo 329, comma 3 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, nonché dell'art. 19 comma 5 della legge 109/1994 e s.m.

1)	Lavori a misura	Euro 67.531,63
2)	Importo totale dell'appalto	Euro 91.235,22

Casi rientranti nell'applicazione del D.L. 494/96

Relativamente al caso di cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996, si dispone: I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, lettera B), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale.

Direzione Lavori.

Opere escluse dall'appalto

Restano escluse dall'appalto le opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Atti espropriativi

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso sarà corrisposto il compenso di cui alla lettera A5) del precedente punto 2.1 (*salvo diversa articolazione in Elenco Prezzi*), per le seguenti incombenze:

- ottenere e fare acquisire, a propria cura e spese, i decreti di occupazione temporanea di tutte le aree indicate in progetto come destinate ad essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati progettuali relativi alle espropriazioni, con le modalità previste dalle leggi vigenti;
- eseguire e curare, con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particolari, l'individuazione degli effettivi proprietari, l'ottenimento dei decreti di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in possesso con i necessari rilievi topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste per legge;
- svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti, restando l'Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza;
- provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna ditta, con relativa presentazione in catasto erariale per la voltura degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari;
- provvedere infine a quant'altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropriativo con l'accollamento di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennità di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico all'Amministrazione. Il tutto verrà fatto in nome e per conto della stessa la quale, a tal fine, darà il più ampio mandato all'Appaltatore.

L'Appaltatore riconosce espressamente all'Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarità e la legittimità formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimità stessa dei beni, la documentazione circa la qualità dei conduttori dei fondi, ecc., l'Appaltatore assume, di conseguenza, l'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che l'Amministrazione riterrà necessario od opportuno impartire in proposito.

L'Appaltatore terrà conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale, di tutti i tempi necessari all'espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilità degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall'Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potrà essere reclamato o richiesto dall'Appaltatore in dipendenza della ritardata disponibilità degli immobili.

L'Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto di occupazione definitivo, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.

Resta comunque stabilito che ove detto compenso fosse fissato nella misura di Euro 0,00 (Euro zero) ovvero Lire 0,00 (Lire zero), l'Appaltatore sarà lo stesso tenuto ad espletare le procedure espropriative, intendendosi con questo che del relativo onere si è fatto conto nell'analisi dei prezzi nella valutazione delle spese generali.

Art. 4

Condizioni di appalto

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5

Variazioni alle opere progettate – Risoluzione del contratto

Variazioni alle opere

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, ai sensi della vigente normativa, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Motivazione in caso di risoluzione

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo del contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 6

Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II°

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 7

Osservazioni delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, lavori e forniture, sono regolate dal presente Capitolato speciale e dal contratto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti contenuti nelle norme seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano:

- 1) Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, modificata dalla Legge 15 giugno 1893 n. 294 e dal D.L. 6 Marzo 1948, n. 341, ratificato dalla Legge 24 dicembre 1951, n. 1585, per le parti non abrogate dalla successiva legislazione;
- 2) Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (nel seguito indicato come Capitolato generale di appalto).
- 3) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (nel seguito denominato Regolamento);
- 4) Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, (nel seguito denominata legge 109/1994) modificata dal DL. 101/1995 convertito in Legge 216/1995, e ulteriormente modificata dalla Legge n. 415/1998, e dal testo coordinato con L.R. n.7/2002 e L.R. n.7/2003;
- 5) Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche emanate in virtù del disposto art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- 6) D.M. 16 gennaio 1996 per le "Norme relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- 7) Legge 2 febbraio 1974, n. 64 per i "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 8) Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di OO.PP) per le parti non abrogate con l'entrata in vigore del Regolamento D.P.R. n. 554/1999;
- 9) Legge n. 646 del 13 settembre 1982, Legge n. 726 del 12 ottobre 1982, Legge n. 936 del 23 dicembre 1982, n. 55 del 19 marzo 1990, DPCM n. 55 del 10 gennaio 1991, il D.Lg. 490/1994 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- 10) Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 di cui al D.Lg. 20 ottobre 1999, n. 490 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229);
- 11) Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- 12) Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale);
- 13) Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- 14) D.L. 19 dicembre 1991, n. 406 ed i regolamenti connessi per le parti non abrogate con l'entrata in vigore del Regolamento D.P. R. n. 554/1999;
- 15) Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- 16) Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e il D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236;
- 17) D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
- 18) Decreto Ministero dell'interno 16 maggio /1987, n. 246, par. 2 (misure di sicurezza per i collegamenti verticali);
- 19) Decreto Ministero dell'interno 1 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni per l'autorimesse;
- 20) Circolare del Ministero dell'interno n. 31 del 31 agosto 1978 per i gruppi elettrogeni;
- 21) Norme per impianti di produzione calore alimentati a gas metano di rete, emanate con Decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996; norme ex A.N.C.C. emanate in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Industria 1 dicembre 1975; norme U.N.I. C.I.G. sull'impiego del gas combustibile e le norme C.E.I. sugli impianti elettrici nella fattispecie;
- 22) D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000);
- 23) D. Lg. 14 agosto 1996, n. 493 per la segnaletica di sicurezza.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente che indirettamente, si intende estesa a tutte le interazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata. Modifiche, rifacimenti variazioni di programmi e di tempi di lavorazione in conseguenza delle emanazioni dette non possono costituire, per l'appaltatore, motivo di compensi o di indennizzi straordinari.

Disposizioni particolari riguardando l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel comune della Stazione appaltante. dove questa e il Direttore di lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'Impresa, ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali. o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 8

Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 100 del Regolamento, fanno a altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto (comprensivo delle specifiche tecniche prestazionali e descrittive, relative alle opere edili, alla sistemazione esterna ed agli impianti tecnologici), anche i seguenti atti normativi e documenti:

- a) Lettera d'invito alla gara;
- b) Copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
- c) Cronoprogramma dei lavori predisposto dall'Amministrazione;
- d) Elenco dei Prezzi Unitari;
- e) Piano di Sicurezza del Cantiere;
- f) Capitolato speciale d'appalto
- g) Tutte le tavole di progetto:

Non fanno invece parte del contratto d'appalto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- 1) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- 2) le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardano il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto ai fini della valutazione delle adduzioni o diminuzione dei lavori di cui agli articoli 11 e 12 del Capitolato generale d'appalto o delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994;
- 3) la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" di cui all'articolo 88 del regolamento, predisposta dalla Stazione appaltante e completata con i prezzi dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta, per la parte di lavoro "a corpo".

Art. 9

Cauzione provvisoria, osservanza del termine di stipula del contratto

Cauzione provvisoria

L'offerta che l'Appaltatore presenta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da presentare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, tale cauzione verrà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito dall'art. 109 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999. In difetto, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione.

Art. 10

Cauzione definitiva e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione di cui al punto 8.1 e l'aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al precedente punto 8.1.1 sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di collaudo provvisorio.

Resta comunque convenuto che, anche dopo l'approvazione del collaudo finale, qualora nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai precedenti punti 8.1.1 e 9.1.1 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 e quello relativo alla cauzione definitiva di cui al punto 9.1 è ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 8 comma 11 quater della legge 109/94, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema.

Coperture assicurative

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e

che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi quelli stabiliti con apposito decreto del Ministro dei LL.PP, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale, così come regolamentato dall'art. 104 del Regolamento, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il Committente si riserva il gradimento in ordine alle imprese assicuratrici incaricate della garanzia e che comunque, dovranno essere di primaria importanza.

L'Appaltatore perderà la cauzione in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza Amministrativa riguardante l'appalto stesso.

Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 11

Programma dei lavori, consegna dei lavori ed inizio dei lavori

11.1. Programma dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erranee chiaramente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) relativamente ai cantieri soggetti al D.Lg. n. 494/1996, qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 dello stesso Decreto Legislativo;
- f) per i lavori di una certa rilevanza per i quali il progetto esecutivo è integrato da un cronoprogramma.

lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante e trova

applicazione la disciplina di cui all'art. 42 del Regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato, si deve tenere conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:

a)		Entro gg
b)		Entro gg
c)		Entro gg
d)		Entro gg
e)		Entro gg

Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Consegna

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice avverrà successivamente alla formale approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dall'art. 129 del Regolamento.

Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto ai sensi del comma 8, art 129 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, ai sensi del comma 7, art. 129, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di Regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detrando da quello inizialmente

assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà attivare tutte le operazioni inerenti alla acquisizione delle aree destinate ad occupazione provvisoria; dovrà altresì dare immediatamente corso a tutte le pratiche per le quali a termine di legge e di regolamenti locali siano prescritte preventive autorizzazioni ed alla installazione del cantiere. Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, dovrà procedere alla predisposizione degli uffici della Direzione dei lavori.

Capisaldi di livellazione.

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei

capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

Inizio dei lavori - penale per ritardato inizio

L'Appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00)**.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni si procederà ai sensi dell'art 119 del Regolamento.

Annotazioni particolari

Art. 12

Tempo utile per la ultimazione dei lavori - penale per il ritardo

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, resta fissato in giorni 40 consecutivi, (quaranta) decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegne parziali effettuate ai sensi dell'art. 130, comma 6 del Regolamento D.P.R. 554/1999, dall'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale è applicata nei modi stabiliti dall'art. 22 del Capitolato generale d'appalto, e nella misura indicata dal comma 3, art. 117 del Regolamento e rimane quindi stabilita nella misura di Euro 100 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Penale per ritardo

La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento, verrà applicata, con deduzione del corrispondente importo, nello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino al conto finale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119 del detto Regolamento.

Qualora per i lavori si preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi così come stabiliti al punto 10.1.4 del presente Capitolato.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 10.1 del presente Capitolato.

Art. 13

Sospensione e ripresa dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'articolo 133, del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* e *c)* della legge n. 109/1994, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'art. 26 del presente Capitolato speciale.

La sospensione eventualmente disposta non darà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso o indennizzo.

Art. 14

Impianto del cantiere, programma e ordine dei lavori

Impianto del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di consegna.

Programma dei lavori

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto. Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali, lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di consegna.

La Direzione lavori potrà formulare le proprie osservazioni, ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione sia unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.

Ordine dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art. 15

Indicazione delle persone che possono riscuotere, pagamenti in acconto, rata di saldo

Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, saranno indicate nel contratto.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Pagamenti in acconto

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta, a seguito delle misurazioni effettuate in cantiere, con l'applicazione dei prezzi offerta, l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo non inferiore di **€ 30.000,00** (Euro trentaamila/00) al netto delle ritenute previste dalla legislazione vigente.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 169 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999, il corrispettivo sarà liquidato sulla base del certificato per pagamento di rate rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed indipendentemente dalla maturazione dell'importo, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto.

Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità eseguite delle rispettive categorie di lavoro.

Lavori a forfait

La contabilizzazione dei lavori a forfait, se previsti, sarà effettuata, al netto del ribasso di contratto, in base alle percentuali indicate nell'apposita tabella 2.1 con l'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento in proporzione al lavoro eseguito.

Compenso a corpo

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione, in cui il lavoro è stato suddiviso e che sia stata eseguita, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dalla tab. 2.1.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato generale nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

Materiali in cantiere

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, per i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei lavori, si potrà prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000. Per i materiali a piè d'opera, la loro valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco, e in difetto, a prezzi di stima. Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Rata di saldo

La rata di saldo, previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art.102 del Regolamento, sarà pagata nei modi e termini stabiliti dall'art. 205 del Regolamento e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice civile.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di Servizio della Direzione dei lavori, o non conformi al contratto.

Le liquidazioni delle rate di saldo hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 116 del Regolamento.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 16

Opere a corpo e ad economia - Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

Opere a corpo e in economia

Su autorizzazione del Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo o ad economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'Elenco e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o sconsigliato provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per i lavori a corpo, i prezzi, da determinarsi in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e l'Impresa, dovranno essere convalidati dalla Stazione appaltante.

Per i lavori ad economia, dovranno essere destinati appositi operai di gradimento di quest'ultima. Essi non potranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non si inizi il lavoro ad economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere ad economia, l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso d'urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

La idoneità, ai fini del lavoro da eseguire, di quanto viene fornito dall'Appaltatore è sottoposta al giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento.

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero, fatte dall'Appaltatore, saranno pagate con apposite liste mensili, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

La Stazione appaltante si riserva pure di commettere ad economia ad altre Imprese o Fornitori opere o provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto.

In tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia ordinato di pagare, in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni, per la esecuzione dei lavori e/o la effettuazione delle forniture, per un importo non superiore al 5% dell'importo contrattuale.

Sulle somme anticipate viene riconosciuto l'interesse annuo pari alla variazione dell'indice ufficiale (ISTAT) del costo della vita relativo al mese di effettuazione dell'anticipazione, aumentata del 2%, computato per il periodo intercorrente dalla data dell'eseguita anticipazione alla data del relativo certificato di pagamento.

I lavori a corpo o in economia, nonché le anticipazioni ed i relativi interessi, saranno accreditati all'Appaltatore sul primo stato d'avanzamento emesso successivamente alla loro effettuazione.

Art. 17

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità, gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 139 del Regolamento D.P.R. n. 554/1999.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'accadimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre tre giorni dal manifestarsi dell'evento.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avesse concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite nel libretto delle misure dei lavori e delle provviste.

Verranno inoltre escluse da tale compenso le perdite, anche totali, di attrezzi, di mezzi d'opera, di macchinari, di ponti di servizio, di legname, di baracche, di centine e del materiale non ancora posto in opera, che risultasse poi, al momento dell'uso, gravemente deteriorato e inutilizzabile, a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

Art. 18

Accertamento, misurazioni e registrazione dei lavori

La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori, ai sensi del comma 2, art. 160 del Regolamento, procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 19

Conto finale, manutenzione delle opere, collaudo

Conto finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione, debitamente accertata mediante apposito certificato del Direttore dei lavori.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Operazioni di collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno portate a compimento nel termine di mesi sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo i casi previsti dal vigente Regolamento in presenza di difetti nell'esecuzione dei lavori e di discordanze negli atti contabili.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico dell'Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporrà che sia

provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione a norma di Codice civile.

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 Codice civile, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Appaltatore o della stazione appaltante.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, disporre l'utilizzo parziale o totale delle opere in ogni genere eseguite, senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e/o pretese di sorta.

Collaudo definitivo

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi:

due anni dalla data della relativa emissione.

Decorso tale periodo, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 20

Discordanze negli atti di contratto - prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato speciale d'appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione lavori.

Art. 21

Proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali da demolizione

Proprietà degli oggetti ritrovati

La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'Appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla Stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Direttore stesso.

L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'Appaltatore dovrà altresì darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'Autorità giudiziaria.

Proprietà dei materiali da demolizione

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della Stazione appaltante; quando, a giudizio della Direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla Direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di Elenco.

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di accettarli; in tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell'Elenco contrattuale; i relativi importi dovranno essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico dell'Appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, ecc..

Art. 22

Lavoro notturno e festivo

Ferme restando le disposizioni previste dal Capitolato generale d'appalto, l'orario giornaliero dei lavori rimane in genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 23

Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della Direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 24

Trattamento e tutela dei lavoratori

Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori, costituenti oggetto del presente contratto ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Art. 25

Estensione di responsabilità - violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente alla Amministrazione copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, dovrà fornire una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

La Direzione dei lavori avrà tuttavia la facoltà, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, di procedere alla verifica dei versamenti dovuti per legge, in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 26

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale, dal Regolamento e quegli altri specificati nel presente Capitolato speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi in appresso elencati, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi lo stesso Appaltatore ha dichiarato di avere tenuto conto nello stabilire il prezzo offerto.

Approntamento del cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di demolizione dei manufatti esistenti, di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

Prima di iniziare i lavori di demolizione delle strutture esistenti, l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare e rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi, ogni evenienza che possa comunque presentarsi. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni relative ai servizi. La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere adeguatamente puntellate.

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento.

Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi indipendenti dalle strutture.

Salvo esplicita autorizzazione della Direzione dei lavori (ferma restando nel caso la responsabilità dell'Appaltatore) sarà vietato altresì l'uso di esplosivi nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

Per l'attacco con taglio ossidrico o elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art. 8 della legge 10 luglio 1961 n. 706.

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisorie, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

Di conseguenza l'Amministrazione ed il personale tutto di Direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

Installazione attrezzature

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

Opere provvisorie

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

Sistemazione strade ed accessi

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, l'impresa è tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom., P.T., Comuni, Consorzi, Società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.

Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l'impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltretutto, naturalmente, alla Direzione lavori.

Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, restando del tutto estranea l'Amministrazione e la Direzione dei lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Fanno comunque carico all'Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

Tabelle e segnali luminosi

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

Vigilanza e guardia del cantiere.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato articolo 22. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.

Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'Appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto.

Igiene e sicurezza sul lavoro

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori ed in particolare al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Decoro del cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni apprestamento provvisorio.

Locali per uffici e per le maestranze

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione lavori. Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e anti-intrusione, climatizzato nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.). I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla Direzione lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

Mezzi di trasporto

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti correlati all'attività della Direzione lavori, dei collaudatori e del personale di assistenza.

Servizi vari

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

Grafici e disegni

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere.

Smacchiamento dell'area

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

Pratiche Amministrative

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Ripristino di passaggi

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.

Danni a terzi

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprietà pubbliche e private o a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

Cartelli

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella

I, con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarlo ai casi specifici.

Tabella I - Schema tipo di cartello indicatore da installare in cantiere

<ul style="list-style-type: none">- Stazione Appaltante- Ufficio competente alla gestione dell'opera- titolo generale dell'opera- Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile)- Estremi della legge o del piano di finanziamento <p>Progettisti</p> <ul style="list-style-type: none">- Progettista esecutivi c.a.- Progettista impianti <p>Ufficio Direzione lavori</p> <ul style="list-style-type: none">- Direttore dei lavori- Direttore del cantiere- Assistente tecnico- Coordinatore per la sicurezza- Responsabile del Procedimento- Impresa/e esecutrice/i- Importo complessivo dei lavori- Data di consegna dei lavori- Data contrattuale di ultimazione dei lavori <p>Subappaltatori</p> <ul style="list-style-type: none">1)2)3)
--

Per questo lavoro il suddetto cartellone può esser non collocato previa autorizzazione del D.L. o del Responsabile del Procedimento

Nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 15,00 (Euro quindici/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'epoca dell'inadempienza.

Notizie statistiche

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

- a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
- b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 25.82 (lire 50.000).

Allontanamento delle acque

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle

sedi stradali o dal cantiere in generale.

Riparazione dei danni

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

Modelli e campionature

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione lavori.

Laboratorio di cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

Analisi, prove sui materiali e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

In tale caso, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere direttamente ai laboratori incaricati dell'esecuzione delle prove o degli accertamenti, ritirandone formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia autorizzato di pagare in base a regolari note o fatture.

Le anticipazioni corrisposte per tali prestazioni, comprensive di eventuali interessi, calcolati per legge, saranno accreditate all'Appaltatore sul primo stato d'avanzamento emesso successivamente alla loro effettuazione.

La Direzione dei lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato, né obbligatorie, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Conservazione dei campioni

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

Carico, trasporto e scarico dei materiali

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni o infortuni.

Conservazione e custodia dei materiali

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

Custodia di opere escluse dall'appalto

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente, nonché la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti.

Autorizzazioni all'accesso

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

Autorizzazioni all'accesso di altre imprese

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

Fornitura di fotografie

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori e comunque non inferiori a dieci per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

Assunzione del Direttore tecnico

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

Calcolo degli impianti

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva (ove non inserita in progetto), compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc., che al riguardo fossero prescritti.

Calcolo delle strutture

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il calcolo delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva (ove non inserita in progetto), con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.

Indagini geognostiche

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni (ove non inseriti in progetto) a verifica delle soluzioni strutturali adottate e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

Prove di carico

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione delle prove e verifiche.

Osservanza delle norme di polizia stradale e mineraria

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria con particolare riguardo al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) nonché al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128).

Consegna delle opere eseguite

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalità delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

Conservazione fino al collaudo

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 19 del presente Capitolato.

Sgombero e pulizia del cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc..

Oneri per collaudo

Sono a carico dell'Appaltatore gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo, comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Spese di contratto

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e tasse su esso gravanti, il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Piano delle misure per la sicurezza

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ove non inserito in progetto, prima della stipula del contratto.

Relativamente ai contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 31 della legge n. 109/1994, se privi del Piano di sicurezza, saranno nulli. Le gravi o ripetute violazioni dal piano stesso da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso Appaltatore.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Gravami vari

Sono a carico dell'Appaltatore i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

Violazione degli obblighi sul trattamento e tutela dei lavoratori

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'accettazione dell'accantonamento, operato dall'Amministrazione e pari al 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Amministrazione, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui all'art 24 del presente Capitolato. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Lo svincolo, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato ed avrà rilasciato formale atto con il quale si dichiara che tutti gli obblighi siano stati adempiuti dall'impresa appaltatrice, che i dipendenti, i quali hanno prestato la loro opera nella realizzazione del presente appalto, null'altro hanno a pretendere per le loro prestazioni e che sia stata definita ogni eventuale vertenza alla quale detti obblighi si riferiscono.

Accettazione dei progetti esecutivi strutturali

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'accettazione dei progetti esecutivi strutturali redatti dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, relativi ai calcoli di tutte le strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso e metalliche, nel rispetto della legge 5 gennaio 1971, n. 1086 e relative Norme Tecniche di Attuazione.

Tutti gli elaborati saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli Uffici competenti.

Per l'accettazione del progetto strutturale, l'Impresa, in sede di gara, dovrà redigere opportuna dichiarazione scritta nella quale attesti e sottoscriva che:

- a) ha preso visione del progetto;
- b) il progetto è completo e corretto in tutte le sue parti;
- c) accetta di farlo proprio.

La predisposizione e l'approvazione del progetto strutturale da parte dell'Amministrazione non annullano o riducono in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile sia della progettazione degli esecutivi strutturali che della esecuzione dei lavori.

Accettazione dei progetti esecutivi degli impianti

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'accettazione dei progetti esecutivi sia degli impianti elettrici e speciali, nonché degli impianti termofluidici e di condizionamento, antincendio, ecc., eseguiti nel rispetto delle vigenti normative dai tecnici incaricati dall'Amministrazione. Prima di eseguire il lavoro, l'appaltatore dovrà inoltre verificare ed eventualmente modificare a proprie spese la fattibilità degli impianti.

Per l'accettazione dei progetti relativi ai vari impianti l'Impresa, in sede di gara, dovrà redigere opportuna dichiarazione scritta nella quale attesti e sottoscriva che:

- a) ha preso visione del progetto;
- b) il progetto è completo e corretto in tutte le sue parti;
- c) accetta di farlo proprio.

La predisposizione e l'approvazione dei progetti da parte dell'Ente Appaltante non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, che rimarrà unico responsabile del perfetto funzionamento finale degli impianti e delle relative apparecchiature.

Approvazione dei dettagli di cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la presentazione prima di dare inizio ai lavori, per l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi fosse ritenuto opportuno puntualizzare o marginalmente variare.

Elaborati per licenze e autorizzazioni

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la redazione di progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti enti di controllo (comune, VV.F., ISPESL, ENEL, Telecom, Ministeri, ecc.), nonché la fornitura alla Direzione lavori della suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di controllo. Inoltre l'Appaltatore dovrà seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico e procedere alla stesura finale della relazione secondo la legge n. 10 del 9 gennaio 1991.

Saggi preliminari

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le forniture, prima dell'inizio dei lavori, di mano d'opera, macchinari e mezzi per l'effettuazione di saggi sul terreno dove si svolgeranno i lavori (al fine di individuare eventuali reperti archeologici) nonché il prelevamento, imbussolamento, deposito e custodia dei carotaggi eseguiti, in locali a tal fine adibiti, a disposizione e sotto controllo della Soprintendenza ai beni naturali ed archeologici.

La custodia ed il deposito nei suddetti locali di oggetti o materiali di particolare pregio intrinseco o archeologico rinvenuti durante l'esecuzione degli scavi. Per tali rinvenimenti si fa riferimento all'art. 21 del presente Capitolato.

Attrezzature di pronto soccorso

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare

riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.

Documentazione finale degli impianti

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la consegna all'Amministrazione a lavori ultimati, prima del certificato di ultimazione dei lavori, dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su CD in formato AutoCad o DXF o in base ad altre specifiche che saranno fornite dall'Amministrazione all'Impresa appaltatrice.

Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti.

Dovranno inoltre essere consegnati in duplice copia i bollettini tecnici originali dei costruttori delle apparecchiature principali.

Di ogni centrale, sottocentrale e locale tecnico va fornito e installato a parete un pannello con gli schemi delle relative apparecchiature ed impianti. Tipo e caratteristiche dei pannelli sono da concordare con la Direzione lavori e con l'Amministrazione. Questi schemi sono da considerare in aggiunta a tutti gli altri richiesti. Una copia di tutti gli schemi sarà fornita su supporto eliografico e/o CD.

Piano di manutenzione programmata

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'aggiornamento del piano di manutenzione programmata dell'opera se dovuto, e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni di cui al punto precedente.

Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati:

- indirizzo, numero di telefono o, possibilmente, di telefax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;
- una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, ecc., con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche;
- una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed alla ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio degli impianti.

Garanzie degli impianti

È a carico dell'Appaltatore l'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verrà redatto dall'Amministrazione un verbale di avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore.

Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall'Amministrazione, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso.

Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento all'Amministrazione di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia.

Per quanto non precisato nel presente Capitolato speciale di appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice civile.

Addestramento del personale

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'addestramento, il periodo di messa a punto, del personale dell'Amministrazione addetto all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti nei termini e nei tempi da concordare con la Direzione lavori.

Tale periodo può essere prolungato dopo il Certificato di ultimazione dei lavori, qualora la Direzione lavori

giudichi necessario procedere ad ulteriori addestramenti del personale. In ogni caso il periodo di addestramento deve essere concluso entro un mese dall'ultimazione dei lavori.

Materiali relativi agli impianti

Tutti i materiali relativi agli impianti dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad accantonare parte delle forniture nella misura stabilita dalla Direzione lavori come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione dei lavori o dall'Amministrazione, nell'ambito del cantiere o in ambiti limitrofi.

Art. 27

Esecuzione d'ufficio e risoluzione del contratto

Generalità

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, e dal Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Esecuzione d'ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato regolamento vigente l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterranno a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

Risoluzione del contratto

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuterà, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, si potrà dar luogo all'applicazione dell'art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Subappalto e cottimo, noli a caldo e contratti di fornitura, divieti

. Subappalto

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Condizioni

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, con il solo limite del divieto di subappalto dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni stabilite dall'art. 34 della legge 109/1994, e, in tal caso, sono sottoposti alle condizioni esposte ai paragrafi 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7 e seguenti.

Autorizzazioni

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Obblighi

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Pagamento dei subappaltatori

In relazione a quanto previsto nel bando:

caso a) la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

caso b) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Verifiche

Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Ambiti di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

. Noli a caldo e contratti di fornitura

Le disposizioni di cui al precedente punto 28.7 si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati.

. Divieti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui all'art. 72 comma 4, lettere c), d) ed l) del regolamento D.P.R. n. 554/1999; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al punto 28.2. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

È vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 28

Fusione e conferimenti

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche avranno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante qualora il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/94.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 29

Prezzi di elenco - revisione

Generalità

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano **dall'Elenco allegato al contratto**, dal Prezzario Regionale in vigore e dal **prezzario DEI (impianti Tecnologici)**. Essi comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso come dall'offerta e sono le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Revisione prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 109/1994 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, art. 1664 del Codice civile; pertanto i prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Per i lavori di durata superiore ad un anno si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

L'applicazione di detto riconoscimento è subordinata all'efficacia di apposita clausola contrattuale e all'emanazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 26, comma 4 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta fermo il diritto dell'Appaltatore d'essere remunerato secondo le modalità previste dal contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero realizzare.

Art. 30

Responsabilità dell'Appaltatore - Rappresentante tecnico

.Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la

responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.

.Rappresentante tecnico dell'Appaltatore

A norma delle disposizioni del Capitolato generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 31 **Rispetto delle norme di sicurezza**

.Dichiarazione

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

.Responsabilità nel subappalto

L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subAppaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisoriale, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisoriale allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

Art. 32 **Definizione delle controversie**

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge 109/1994 e s.m., il Responsabile del Procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione entro 90 giorni dall'opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato.

Tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via Amministrativa, sia la loro natura tecnica, Amministrativa o giuridica, sono deferite ad un Collegio arbitrale secondo le norme e regolamenti vigenti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto.

Il Collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra

parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il Presidente del Tribunale.

QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE

– Accettazione, qualità e impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 137 del regolamento n. 554/1999.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

– Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

– Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento n. 554/1999.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica l'art. 6 del presente capitolato.

– Norme di riferimento

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato speciale d'appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale si applicano le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, **purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.**

L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, a eseguire o a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove scritte dal presente capitolato speciale d'appalto o dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari e UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l'impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo. In ogni caso tutti i materiali devono essere sottoposti all'approvazione della D.L.

Palermo, 21/10/2011

IL PROGETTISTA
(geom.Vincenzo Azzarello)

L'IMPRESA